

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, *in particolare relativamente alla recente legge di stabilità 2013*, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## **NOVITA' FISCALI**

È stata pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. 29.12.2012, n. 302 la Finanziaria 2013 (Legge 24.12.2012, n. 228), c.d. "*Legge di stabilità 2013*", **in vigore dall'1.1.2013**, che si compone di 1 articolo suddiviso in 561 commi.

### **CREDITO D'IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO – commi da 95 a 97**

Dal 2013 è prevista l'istituzione di un fondo per il riconoscimento di un credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, "*con particolare riferimento alle piccole e medie imprese*", e per la riduzione del cuneo fiscale.

Il credito d'imposta spetta alle imprese e reti d'impresa che:

- affidano le predette attività a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca; ovvero
- realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

I criteri e le modalità di concessione del credito saranno individuati dal MEF di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

### **NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE – commi da 324 a 335**

Nella Finanziaria 2013 sono state inserite le disposizioni, dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, con decorrenza dall'1.1.2013, originariamente previste nell'ambito di un Decreto Legislativo la cui bozza è stata resa nota nel corso del 2012, successivamente trasfusa nel DL n. 216/2012, c.d. "Decreto Salva infrazioni" (il cui testo non sarà convertito in legge). Le nuove disposizioni sono applicabili alle **operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2013**. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'art. 21, DPR n. 633/72:

- è introdotto un **nuovo contenuto della fattura** (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell'acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato);
- la fattura va emessa anche per le operazioni **carenti della territorialità** indicando "inversione contabile" se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero "operazione non soggetta";
- viene **modificata la definizione di fattura elettronica**, intendendosi tale "*la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico*". Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
- la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va emessa entro **il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Con l'introduzione del **nuovo art. 21-bis** è prevista l'emissione della "**fattura semplificata**", limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione, in cui sarà sufficiente indicare il codice fiscale, l'aliquota IVA e l'importo

### **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**

Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni

(art. 39), nonché la relativa fatturazione (art. 46) e registrazione (art. 47).

### ***Momento di effettuazione delle operazioni***

Una cessione / acquisto intraUE si considera **effettuata** all'atto **dell'inizio del trasporto / spedizione dei beni** all'acquirente o a terzi per suo conto, dall'Italia o dallo Stato UE di provenienza.

Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori.

In merito alle ipotesi che **anticipano** il momento di effettuazione dell'operazione rileva **l'emissione della fattura** (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Per le cessioni / acquisti effettuati **in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese**, il momento di effettuazione è fissato **al termine di ciascun mese**.

### ***Fatturazione / registrazione delle operazioni***

In relazione agli **acquisti intraUE** è confermata la consueta modalità di **integrazione della fattura emessa dal fornitore UE**. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l'integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.

Le fatture così integrate vanno annotate:

1. nel registro delle fatture emesse / corrispettivi **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione**, e con riferimento al mese precedente, con l'indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;
2. nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'IVA a credito.

In caso di **mancato ricevimento** della fattura estera **entro il secondo mese successivo** a quello di effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere **entro il giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione un'apposita **autofattura**. L'annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata **entro il termine di emissione** e con riferimento al mese precedente.

La fattura relativa ad una **cessione intraUE** va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** e va annotata nel registro delle fatture emesse **entro il termine di emissione**, con riferimento al mese di effettuazione.

## **PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA – comma 363**

Dal 2013, l'assoggettamento alle accise è esteso agli **additivi per carburanti** (codici NC 3811 11 10 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00).

## **SISMA IN EMILIA E FINANZIAMENTO PAGAMENTO IMPOSTE – c. da 365 a 374**

A favore dei soggetti aventi sede legale o operativa nel territorio dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma di maggio 2012 l'art. 11, comma 7, DL n. 174/2012 ha previsto la possibilità di richiedere alle banche un finanziamento, della durata massima di 2 anni, assistito dalla garanzia dello Stato, al fine di effettuare il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi fino al 30.11.2012 nonché degli altri importi dovuti dall'1.12.2012 al 30.6.2013.

Con il DL n. 194/2012, tra i soggetti ammessi al finanziamento sono stati ricompresi, oltre ai titolari di reddito d'impresa, anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori agricoli nonché i lavoratori dipendenti.

Ora la Finanziaria 2013, prevede un ampliamento della possibilità di richiesta del finanziamento a favore dei titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al DM 1.6.2012, diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi ex art. 3, DL n. 74/2012 ovvero all'art. 3-bis, DL n. 95/2012 che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici.

## IMU – commi 380 e 386

Relativamente all'IMU, per il 2013 e 2014, “*al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito*”, sono introdotte le seguenti novità:

- è **soppressa la quota riservata allo Stato** pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Di conseguenza l'intero gettito spetta al Comune;
- è **riservato allo Stato** il gettito IMU, calcolato sulla base dell'aliquota “*standard*” dello 0,76%, derivante **dagli immobili appartenenti alla categoria catastale “D”**. Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l'aliquota “*standard*”.

## TARES – comma 387

È stato modificato l'art. 14, DL n. 201/2011, c.d. “*Salva Italia*”, che prevede l'istituzione dall'**1.1.2013**, da parte dei Comuni, di un **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Tale tributo è dovuto dai soggetti che **possiedono o detengono** a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani** e va versato al Comune in cui insiste l'immobile / area assoggettato al tributo.

In particolare, a seguito della modifica / integrazione del citato art. 14, è previsto che:

- la TARES **va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.

Fino alla revisione del Catasto, **la superficie assoggettabile al tributo** è costituita “*da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*”.

A tal fine vanno considerate le **superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2**.

Il Comune, nell'ambito dell'attività di accertamento, può determinare la **superficie assoggettabile** al nuovo tributo per:

- le **unità immobiliari a destinazione ordinaria** iscritte / iscrivibili nel Catasto edilizio urbano facendo riferimento **all'80% della superficie catastale** individuata secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento ex DPR n. 138/98;
- le **altre unità immobiliari** facendo riferimento alla **superficie calpestando**;
- nella **Dichiarazione TARES**, relativa alle **unità immobiliari a destinazione ordinaria**, vanno obbligatoriamente indicati i **dati catastali**, il **numero civico** e **dell'interno se esistente**;
- fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 (possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione / accertamento / riscossione della TARSU / TIA / TIA 2;
- la TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:
  - **esclusivamente al Comune** tramite il **mod. F24** o apposito **bollettino di c/c postale**;
  - in **4 rate trimestrali** scadenti nei mesi di **gennaio, aprile, luglio e ottobre**.

Il Comune può **variare la scadenza ed il numero delle rate**.

**N.B Per il 2013** la prima rata è **posticipata ad aprile** salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;

- **per il 2013**, fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2;
- per gli **immobili “occupati” dall'1.1.2013** le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe

TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune nel 2012;

- il **pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto** “è effettuato con **la rata successiva alla determinazione delle tariffe**”;
- **per il 2013** il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi).

**N.B** Il conguaglio per l'eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata;

- è consentito il pagamento in un'**unica soluzione entro il mese di giugno** di ciascun anno.

#### **CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI – comma 422**

È fissato a 30 giorni (anziché dall'1.1.2013) dalla data di entrata in vigore del Decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 17-decies, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, il termine a decorrere dal quale, e fino al 31.12.2015, è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:

- acquistano in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni complessive;
- consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria di quello acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo.

Si rammenta che sono “*a basse emissioni complessive*” i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica **non superiori a 120 g/km** e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Il contributo è pari a:

<b>CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE</b>			
<b>Anno acquisto veicolo</b>	<b>che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a</b>		
	<b>50 g/km</b>	<b>95 g/km</b>	<b>120 g/km</b>
<b>2013</b>	<b>20%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>5.000</b>	<b>20%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>4.000</b>	<b>20%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>2.000</b>
<b>2014</b>	<b>15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>3.500</b>	<b>15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>3.000</b>	<b>15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € <b>1.800</b>

Il contributo in esame è:

⇒ riconosciuto all'acquirente mediante **compensazione con il prezzo di acquisto**;

⇒ rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo “recuperano” **quale credito d'imposta** utilizzabile in compensazione.

#### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 473**

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2013** il termine entro il quale provvedere:

⇒ alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;

⇒ al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

- **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;

- **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

#### APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO – comma 475

Con l'introduzione delle nuove lett. c-bis ) e c-ter) al comma 7 dell'art. 110, TULPS, è stata **ampliata la tipologia di apparecchi e congegni per il gioco lecito**, che ora ricomprende, oltre quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale e strategica, attivabili esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche (lett. a) e quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (lett. c), anche quelli:

- meccanici ed elettromeccanici, diversi dagli apparecchi di cui alle citate lett. a) e c), attivabili con moneta / gettone / altri strumenti elettronici di pagamento che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita;
- meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo di tempo o a scopo.

Con uno specifico DM sarà definita la determinazione della base imponibile forfetaria ISI.

#### PREU – comma 479

Dall'1.1.2013 la misura del **PREU**, applicabile agli apparecchi per il gioco lecito facenti parte della rete telematica di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), TULPS, è aumentata dal 4,5% al **5% delle somme giocate**.

#### INCREMENTO ALIQUOTE IVA – comma 480

Modificando l'art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") è disposto l'incremento, **dall'1.7.2013**, dell'aliquota IVA ordinaria **dal 21% al 22%**.

Si rammenta che il citato art. 40, come modificato dall'art. 21, DL n. 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 – 31.12.2013 e la rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.

Ora la Finanziaria 2013 anticipa, di fatto, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere dall'entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto l'incremento dell'aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.

#### DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO - ART. 1 comma 483

L'articolo 1, comma 483, a parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR ("*Detrazioni per carichi di famiglia*"), dispone che, a decorrere **dal 1° gennaio 2013**, dall'imposta lorda si detraggono i seguenti importi:

*"(...) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap".*

A decorrere dal 1° gennaio 2013, dunque, sono incrementati gli **importi potenziali delle detrazioni per figli a carico**. In particolare:

- la **detrazione base** per ciascun **figlio a carico di età superiore a tre anni** passa a **euro 950** (fino al periodo d'imposta 2012 era pari a euro 800);
- la **detrazione** per ciascun **figlio a carico di età inferiore a tre anni** passa a euro 1.220 (fino al periodo d'imposta 2012 era pari a euro 900);
- l'incremento delle predette detrazioni (pari a euro 950 ovvero 1.220 a seconda della circostanza che il figlio abbia un'età, rispettivamente, superiore ovvero inferiore a tre anni), in caso di **figlio portatore di handicap** ai sensi dell'articolo 3, Legge n. 104/1992, passa da euro 220 a

**euro 400.** La detrazione potenziale ammonta, quindi, a **euro 1.350** per ciascun figlio **maggiore di tre anni** portatore di handicap (fino al periodo d'imposta 2012 era pari a euro 1.020) ovvero a **euro 1.620** per ciascun figlio **minore di tre anni** portatore di handicap (fino al periodo d'imposta 2012 era pari a euro 1.120).

A fronte dell'incremento delle detrazioni di base, le formule per il calcolo delle detrazioni effettivamente spettanti risultano essere così modificate:

<b>PRESENZA DI UN UNICO FIGLIO A CARICO</b>	
<b>&gt; 3 anni</b>	$950 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$
<b>&lt; 3 anni</b>	$1.220 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$
<b>Portatore di handicap &gt; 3 anni</b>	$1.350 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$
<b>Portatore di handicap &lt; 3 anni</b>	$1.620 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$

Resta fermo che:

- RC è pari al reddito complessivo del richiedente;
- in presenza di più figli, l'importo di euro 95.000 inserito nella formula al numeratore e al denominatore va incrementato per tutti di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo;
- qualora il figlio (ovvero i figli) risulti a carico di entrambi i genitori, l'importo potenziale della detrazione deve essere rapportato alla percentuale di carico;
- il risultato del rapporto presente in ciascuna formula, qualora maggiore di zero, deve essere assunto nelle prime cinque cifre decimali con troncamento.

L'incremento delle detrazioni potenziali si tradurrà evidentemente in un risparmio d'imposta per i contribuenti con figli a carico. Si propone di seguito un esempio finalizzato a rilevare la convenienza delle nuove misure delle detrazioni per un contribuente che, per ipotesi, nei periodi d'imposta 2012 e 2013,

- ha lo stesso reddito complessivo,
- un unico figlio a carico al 100% maggiore di tre anni.

#### **Esempio**

Si ipotizzi che il Signor Rossi, con riferimento ai periodi d'imposta 2012 e 2013, abbia

- un reddito complessivo pari a euro 36.472,98;
- un figlio a carico al 100% maggiore di 3 anni.

Con riferimento al periodo d'imposta 2012, la detrazione spettante per il figlio a carico ammonta a  $800 \times \frac{(95.000 - 36.472,98)}{95.000} = 800 \times 0,6160 = \text{euro } 492,80$

Per il periodo d'imposta 2013, invece, la detrazione spettante è pari a  $950 \times \frac{(95.000 - 36.472,98)}{95.000} = 950 \times 0,6160 = \text{euro } 585,20$

Pertanto, a parità di condizioni reddituali e composizione del nucleo familiare, il Signor Rossi, nel periodo d'imposta 2013, beneficerà di un risparmio d'imposta, rispetto all'anno 2012, pari a euro 92,40 (euro 585,20 – euro 492,80).

### **DEDUZIONI IRAP – commi 484 e 485**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia **dal 2014** per i

soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sono incrementate la deduzione IRAP c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione.

## DEDUZIONE PER IL "CUNEO FISCALE"

È incrementata la deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. "cuneo fiscale e contributivo", di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, relativamente a **ciascun dipendente a tempo indeterminato**, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:

- **€7.500** (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, **€13.500** (in luogo di € 10.600);
- **€15.000** (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, **€ 21.000** (in luogo di € 15.200), c.d. "deduzione maggiorata", per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

## ULTERIORE DEDUZIONE

È incrementata l'**ulteriore deduzione** dalla base imponibile IRAP, prevista dall'art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un **valore della produzione inferiore o uguale a €180.999,91**, ora quantificata come segue.

VALORE DELLA PRODUZIONE	DEDUZIONE	
	• Snc, sas e soggetti equiparati e persone fisiche imprenditori • Persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati esercenti arti e professioni	Altri soggetti
Non superiore a € 180.759,91	<b>€8.000 + 2.500</b>	<b>€8.000</b>
Superiore a € 180.759,91 ma non a € 180.839,91	<b>€6.000 + 1.875</b>	<b>€6.000</b>
Superiore a € 180.839,91 ma non a € 180.919,91	<b>€4.000 + 1.250</b>	<b>€4.000</b>
Superiore a € 180.919,91 ma non a € 180.999,91	<b>€2.000 + 625</b>	<b>€2.000</b>
Superiore a € 180.999,91	<b>non spettante</b>	<b>non spettante</b>

## ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI SOCIO – SANITARIE, ECC., RESE DA COOP commi da 488 a 490

È stato **abrogato** il n. 41-bis) della Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 che prevedeva l'applicazione dell'**aliquota IVA del 4%** alle **prestazioni socio-sanitarie**, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, dei tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici e dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, **rese da cooperative e loro consorzi**, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.

Contestualmente, per effetto dell'aggiunta operata al n. 127-undevicies) alla Tabella A, parte III, è disposta l'applicazione dell'**aliquota IVA del 10%** alle prestazioni:

- **rese dalle predette cooperative e consorzi** a favore dei soggetti di cui al n. 27-ter) dell'art. 10, ossia, oltre che di quelli già previsti dall'abrogato n. 41-bis), anche delle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, delle persone detenute e delle donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo;
- di cui all'**art. 10, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter)**, DPR n. 633/72. Si rammenta che già la Finanziaria 2007, con una norma interpretativa, aveva disposto l'assoggettamento ad IVA con l'aliquota ridotta anche delle prestazioni di cui ai citati numeri dell'art. 10 rese dai predetti soggetti.

Le nuove disposizioni (aliquota IVA del 10% in luogo di quella del 4%) sono applicabili alle **N.B operazioni effettuate dalle coop** in base a contratti stipulati, rinnovati o prorogati **dall'1.1.2013**.

#### **DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI – comma 501**

Con la modifica dell'art. 164, TUIR, è disposta l'ulteriore **riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli** utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% **al 20%**.

Si rammenta che la Legge n. 92/2012 ha (aveva) già ridotto dal 2013 la predetta percentuale al 27,5%, che pertanto è già sostituita prima della relativa entrata in vigore.

La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli **acconti dovuti per il 2013**. Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale.

La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai **N.B veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** che dal 2013, per effetto della modifica apportata all'art. 164, TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa **dal 90% al 70%**.

#### **RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO – comma 512**

Per il **triennio 2013 – 2015**, ai fini delle imposte dirette, il **reddito dominicale ed agrario è rivalutato** (nel testo originario era previsto per il 2012 – 2014):

⇒ **del 15%**;

⇒ **del 5%** per i **terreni agricoli** e per quelli **non coltivati**, posseduti e condotti da **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola.

**N.B** Tale incremento va applicato sull'importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all'80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.

Le nuove disposizioni devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF 2013.

#### **SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE – commi 513 e 514**

Nell'ambito del settore agricolo sono abrogate alcune disposizioni previste dalla Finanziaria 2007. In particolare:

- per le società di persone e le srl che assumono la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 è **eliminata la possibilità di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie** ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- per le società di persone e srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci **non è più consentito optare per la determinazione del reddito** applicando ai ricavi il **coefficiente di redditività del 25%**.

Le **opzioni già esercitate** divengono **inefficaci** con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015).

Con un apposito DM potranno essere fissate specifiche disposizioni transitorie.

Le novità in esame devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF/ IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

#### **ESCLUSIONE IRAP IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI “MINIMI” – comma 515**

**Dal 2014** è previsto lo stanziamento di un fondo finalizzato all'**esclusione da IRAP delle imprese individuali** nonché dei **lavoratori autonomi** che:



- **non si avvalgono di dipendenti** o soggetti assimilati;
- **utilizzano**, anche in locazione, **beni strumentali per un ammontare massimo** che sarà stabilito da un apposito DM.

#### **“PATRIMONIALE” IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI – commi 518 e 519**

Modificando l'art. 19, DL n. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all'imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all'estero.

Con riferimento agli **immobili**:

- è **differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE)**, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;
- in base al nuovo comma 15-ter per **l'abitazione principale** e relative pertinenze nonché per gli **immobili non locati** assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario;
- è introdotta la modalità di **versamento dell'imposta in acconto e a saldo** (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

Con riferimento alle **attività finanziarie**:

- è **differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE)** dalle persone fisiche residenti;
- l'applicazione **dell'imposta nella misura fissa** di € 34,20 è **estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti**. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la modalità di **versamento dell'imposta in acconto e a saldo** (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

**N.B** In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte **quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012.**

#### **DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA SOGGETTI NON RESIDENTI – comma 526**

È **prorogata anche per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia** ex art. 12, TUIR a favore dei **soggetti non residenti**.

Si rammenta che per poter beneficiare delle **detrazioni per carichi di famiglia**, tali soggetti devono dimostrare con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall'Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare.

**N.B** La detrazione relativa al 2013 **non rileva** ai fini della determinazione dell'**acconto IRPEF** dovuto per il **2014**.

#### **SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.99 FINO A €2.000 – comma 527**

È disposto l'**annullamento** automatico delle **somme di importo fino a €2.000** (comprensivo del capitale, degli interessi e delle sanzioni) **iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31.12.99**.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE – commi da 530 a 544**

In materia di riscossione è stata disposta:

- la proroga di 1 anno, e pertanto **fino al 31.12.2014**, del termine entro il quale, per i ruoli emessi entro il 31.12.2011, può essere presentata la comunicazione di **discarico per inesigibilità**;
- dall'1.1.2013, la sospensione, da parte dell'Agente della riscossione, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza;
- la possibilità per il contribuente di presentare all'Agente della riscossione, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva,

una dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall'Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da:

- **prescrizione o decadenza;**
- **provvedimento di sgravio;**
- **pagamento effettuato** prima della formazione del ruolo;
- da qualsiasi **causa di inesigibilità** del credito.

La dichiarazione mendace del contribuente circa la sussistenza delle predette condizioni

**N.B.** comporta l'applicazione delle sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di € 258.

Entro 10 giorni l'Agente della riscossione, previa sospensione degli atti esecutivi, trasmette la domanda all'Ente creditore, il quale, entro i successivi 60 giorni, conferma la richiesta del contribuente ovvero la rigetta riprendendo la procedura esecutiva.

Al decorso di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza che lo stesso riceva alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto.

La procedura esaminata è applicabile anche alle **dichiarazioni presentate dal contribuente prima dell'1.1.2013**. Il creditore invia la comunicazione al contribuente di accoglimento / rigetto della richiesta entro il 31.3.2013; in mancanza, decorso il termine di 220 giorni, il ruolo è annullato;

- relativamente alle riscossioni coattive di ruoli di importi fino a € 1.000 intraprese dall'1.1.2013, non sono possibili azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio di un avviso contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

#### **RISCOSSIONE COATTIVA – comma 545**

È stata abrogata la lett. gg-quinquies) del comma 2 dell'art. 7, DL n. 70/2011 che prevedeva che in caso di **riscossione coattiva** dei debiti di **importo fino a € 2.000** intrapresa successivamente al 13.7.2011 **al contribuente dovevano essere inviati, prima** dell'azione cautelare ed esecutiva, **2 solleciti di pagamento** (il secondo decorsi almeno 6 mesi dal primo).

#### **LAVORATORI TRANSFRONTALIERI – comma 549**

È **confermata anche per il 2012** l'esenzione da IRPEF, nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

**N.B.** Il beneficio fiscale connesso con l'esenzione **non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per il 2014**.

Si rammenta che per il 2012 l'applicazione dell'esenzione è stata prorogata dal DL n. 216/2011 (c.d. "Decreto Proroghe").

#### **ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF – comma 555**

Per effetto della modifica dell'art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 68/2012 è posticipata dal 2013 **al 2014** la possibilità delle Regioni:

- di stabilire aliquote dell'addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- nell'ambito dell'addizionale, disporre:
  - detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art. 12, TUIR;
  - detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

---

## NOVITA' LAVORO

### MODIFICHE ALL'ASPI - ART. 1 comma 250

L'articolo 1, comma 250 apporta alcune modifiche all'articolo 2 della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), ed in particolare alle disposizioni relative all'**Assicurazione Sociale per l'Impiego**.

In merito ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016, l'articolo 2, comma 11, stabilisce una durata massima pari a:

- 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età;
- 18 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni.

Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013 al predetto comma 11 stabiliscono che:

- per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'indennità ASpI viene corrisposta nel limite massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti **negli ultimi 12 mesi** (nella versione originale era previsto "*detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo*");
- per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti **negli ultimi 18 mesi** (nella versione originale il riferimento era al "*medesimo periodo*").

In merito alla durata dell'indennità c.d. **mini ASpI**, l'articolo 2, comma 21, Legge n. 92/2012 stabiliva che la corresponsione della predetta indennità non potesse superare il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013 all'articolo 2, comma 21 della Riforma Fornero è previsto che la corresponsione della predetta indennità non possa superare il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, "*ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione*".

Sempre per quanto riguarda l'indennità **mini-AspI**, la Legge di Stabilità 2013 sancisce che essa **non viene sospesa d'ufficio**, fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato (dall'articolo 2, comma 22, Legge n. 92/2012, inerente le disposizioni previste per l'ASpI ed applicabili anche alla mini-ASpI, è soppresso il riferimento al comma 15 dello stesso articolo).

Inoltre, l'articolo 1, comma 250, lettera e) della Legge di Stabilità 2013 inserisce dopo il comma 24, articolo 2, Legge n. 92/2012 il seguente comma:

*"24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola."*

#### **Contributo di licenziamento**

L'articolo 1, comma 250, lettera f) della Legge di Stabilità 2013 **sostituisce** il comma 31, articolo 2, Legge n. 92/2012 relativo all'introduzione del c.d. "contributo di licenziamento".

Nella vecchia formulazione era stabilita una contribuzione, a carico del datore di lavoro (da versarsi al momento della cessazione del rapporto a tempo indeterminato), in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per cause diverse dalle dimissioni, pari:

- al 50% dell'indennità iniziale ASpI (mensile);
- per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale nell'ultimo triennio.

Nella nuova formulazione è stabilito che:

*“31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.*

La nuova formulazione permette di non assoggettare al contributo di licenziamento le interruzioni del rapporto di lavoro a seguito di decesso.

Per quanto attiene alla misura, la nuova formulazione fissa il contributo (a carico del datore di lavoro) in:

- una somma pari al **41% del massimale mensile di ASpI**;
- per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, e i periodi di lavoro a termine nel caso di contratto a tempo indeterminato stipulato entro il termine di sei mesi dalla cessazione di un precedente contratto a termine (che danno luogo alla restituzione del contributo addizionale dell'1,4% di cui al comma 30).

### **Contributo per la formazione a carico delle agenzie di somministrazione**

La Riforma Fornero prevedeva che il contributo del 4% dovuto ai sensi dell'articolo 12, D.Lgs n. 276/2003, dalle agenzie di somministrazione a favore dei Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, scendesse **al 2,6%** a partire dal 1° gennaio 2013. La Legge di Stabilità 2013 fa slittare tale termine al **1° gennaio 2014**.

Infine, l'articolo 1, comma 250, lettera h) della Legge di Stabilità 2013 abroga le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della Legge n. 223/1991 relative ad alcune previsioni inerenti i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.

## **FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI- ART. 1 comma 251**

L'articolo 1, comma 251 apporta alcune modifiche all'articolo 3, Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), ed in particolare alle disposizioni relative ai Fondi di solidarietà bilaterali. Più precisamente, la Legge di Stabilità 2013:

- **posticipa al 17 luglio 2013**, il termine (inizialmente fissato al 17 gennaio 2013) entro il quale le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- stabilisce che i Fondi di solidarietà devono assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIG/CIGS, la prestazione di un **assegno ordinario** di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui **durata massima** sia **non inferiore** ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque **non superiore** alle durate massime previste per l'integrazione salariale ordinaria dall'articolo 6, commi 1, 3 e 4 della Legge n. 164/1975, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale;

- prevede che i Fondi in esame possano erogare, tra l'altro, **prestazioni integrative**, in termini di importi o durate, **rispetto alle prestazioni pubbliche** previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali.

#### **INCENTIVI DONNE E GIOVANI- ART. 1 comma 252**

L'articolo 1, comma 252 introduce, all'articolo 4, Legge n. 92/2012, il **nuovo comma 12 bis** che **conferma** la validità delle disposizioni del Decreto 5 ottobre 2012 contenente la disciplina degli **incentivi** per i datori di lavoro privati da destinare al sostegno dell'occupazione dei **giovani** (con meno di 30 anni) e delle **donne** (a prescindere dall'età anagrafica).

#### **INTEGRAZIONE SALARIALE NEI CONTRATTI SOLIDARIETA' - ART. 1 comma 256**

L'articolo 1, comma 256 proroga, per l'anno 2013, una misura a sostegno del reddito introdotta dall'articolo 1, comma 6, DL n. 78/2009.

In particolare è stato rifinanziato il rafforzamento dei **contratti di solidarietà difensivi** stipulati dalle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, attraverso l'aumento per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione, del **trattamento di integrazione** dal 60% **all'80%** della retribuzione.

#### **CREDITO IMPOSTA PER BORSE DI STUDIO - ART. 1 commi da 285 a 287**

L'articolo 1, comma 285 istituisce un **credito d'imposta** a favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti delle **Università e Istituti universitari statali e Università non statali legalmente riconosciute**.

I criteri per l'attribuzione del suddetto beneficio saranno definiti con apposito decreto. I benefici sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

#### **CONGEDO PARENTALE A ORE - ART. 1 comma 339**

L'articolo 1, comma 339 ripropone le **medesime disposizioni** contenute nell'articolo 3 del DL n. 116/2012 in materia di **utilizzo ad ore del congedo parentale** di cui all'articolo 32 del TU sulla maternità e paternità (D.Lgs n. 151/2001).

A riguardo, si ricorda che dovrà essere la contrattazione collettiva di riferimento a stabilire:

- le modalità di fruizione ad ore del congedo,
- i criteri di calcolo della quota oraria, nonché
- la quantificazione del monte ore corrispondente ad una singola giornata lavorativa.

#### **RECUPERO AIUTI DI STATO - ART. 1 commi da 351 a 356**

Come noto, con Decisione 2000/394/CE del 25 novembre 1999 relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle Leggi nn. 30/1997 e 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali, la Commissione ha dichiarato tali aiuti, ad eccezione di quelli accordati alle piccole e medie imprese, incompatibili con il mercato comune ed ha ordinato all'Italia di recuperarli.

L'articolo 1, commi da 351 a 356 della Legge di Stabilità prevede che entro 90 giorni dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della Legge in esame), l'INPS richiederà alle **imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia** che hanno beneficiato degli aiuti concessi sotto forma

di sgravio, nel triennio 1995-1997, gli elementi, corredati dell'apposita documentazione, necessari all'identificazione dell'**aiuto di Stato illegale**, anche con riferimento all'idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, le imprese interessate dovranno fornire, **in via telematica**, la documentazione. In caso di rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di fornire tale documentazione:

- si presume l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari;
- conseguentemente, l'INPS provvederà al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

#### **MILLEPROROGHE - ART. 1 comma 388**

L'articolo 1, comma 388 prevede la **proroga al 30 giugno 2013** di una serie di scadenze riportate nella **tabella 2 allegata** alla legge, tra le quali alcune di interesse per i datori di lavoro.

#### **Autocertificazione per la valutazione dei rischi**

In tema di modalità di effettuazione della **valutazione dei rischi**, viene previsto (punto 9 della suddetta tabella) lo spostamento dal 31 dicembre 2012 al **30 giugno 2013** del termine per l'**autocertificazione** a favore dei **datori di lavoro** che occupano **fino a 10 dipendenti**.

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008, le microimprese effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (utilizzabili anche dalle imprese fino a 50 lavoratori) e possono, in luogo della presentazione dell'apposito documento (DVR), autocertificare l'assolvimento di tale obbligo.

Le **procedure standardizzate** (la cui modulistica è disponibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione "sicurezza lavoro"), sono state disciplinate dal **Decreto interministeriale del 30 novembre 2012**, i cui contenuti sono rivolti sia alle piccole che alle medie imprese e la cui entrata in vigore è fissata dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 6 dicembre 2012 (quindi il 5 febbraio 2013).

Tuttavia, tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dei datori che occupano fino a 10 lavoratori, rispetto ai quali il termine era già stato fissato al 31 dicembre 2012.

Ora, per effetto della proroga, le microimprese possono continuare a servirsi dell'autocertificazione ai fini dell'effettuazione della valutazione dei rischi, in quanto solo dal 1° luglio 2013 la stessa dovrà necessariamente essere predisposta secondo la procedura standardizzata.

#### **Assunzione di lavoratori extraUE e documentazione per gli immigrati**

Riguardo l'assunzione di lavoratori extraUE, le previsioni in tema di semplificazione della documentazione (articolo 17, commi 4-bis e 4-ter del DL n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012), hanno efficacia non più dal 1° gennaio 2013 ma dal **30 giugno 2013** (punto 21 della tabella 2 allegata alla Legge di Stabilità).

#### **Ammortizzatori per i settori non coperti dalla CIG**

Con riferimento alle **disposizioni urgenti** relative agli **ammortizzatori per i settori non coperti** dalla **cassa integrazione guadagni** e dei decreti adottati (articolo 1 bis, comma 1, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009), la loro scadenza, fissata nell'articolo 6, comma 2-bis, DL n. 216/2011, convertito dalla Legge n. 14/2012, è prorogata dal 31 dicembre 2012 al **30 giugno 2013** (punto 29 della tabella 2).

#### **PROROGA INTERVENTI SOSTEGNO AL REDDITO - ART. 1 comma 405**

L'articolo 1, comma 405 prevede la **proroga**, per tutto l'**anno 2013**, del finanziamento di alcuni **ammortizzatori sociali** disciplinati dal DL n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009.

Con riferimento all'**articolo 19 del DL n. 185/2008** (*“Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”*) trovano applicazione per il 2013 le disposizioni contenute nel:

- **comma 14**, in tema di riduzione delle eccedenze di personale e di licenziamenti plurimi, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013;
- **comma 15**, relativo al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività;
- **comma 16**, riguardante l'assegnazione, da parte del Ministero del Lavoro, alla società Italia Lavoro Spa di 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali della struttura; tale intervento è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90%.

#### **DETASSAZIONE 2013 - 2015 - ART. 1 commi 481 e 482**

L'articolo 1, commi 481 e 482 va a stanziare i fondi per l'applicazione della detassazione per gli anni **dal 2013 al 2015**.

In particolare sono stanziati:

- 950 milioni di euro per l'anno 2013;
- 800 milioni di euro per l'anno 2014;
- 200 milioni di euro per l'anno 2015.

Va precisato che sebbene la Legge di Stabilità **stanzi i fondi** per applicare le agevolazioni fiscali in relazione a misure sperimentali per incrementi di produttività, tale norma **non** basta a renderle **immediatamente applicabili**.

Lo stesso comma 481, infatti, precisa che, al fine dell'applicazione di tali meccanismi per il **periodo d'imposta 2013**, è necessario un **ulteriore provvedimento del Governo, da emanarsi entro il 15 gennaio 2013**.

Sarà poi necessario, così come previsto dal comma 482, un ulteriore provvedimento, da emanarsi **entro il 15 gennaio 2014**, per poter rendere applicabile la detassazione per gli **anni 2014 e 2015**.

In sostanza, nonostante le richieste della Parti datoriali e sindacali, sottoscritte con l'Accordo interconfederale del 16 novembre 2012, la Legge di Stabilità:

- non solo non mette a regime detti meccanismi di agevolazione fiscale legati all'incremento della produttività,
- ma non ne precisa nemmeno i contenuti,
- demandando a futuri provvedimenti l'operatività della norma.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà gennaio 2013*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*